



**PROPOSTE DI MODIFICA ALLA
LEGGE QUADRO SULL'ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE**
(GU n.62 del 15-3-1986)

TESTO A FRONTE

Testo Vigente	Proposta di modifica
<p>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:</p> <p style="text-align: center;">Art. 1. Servizio di polizia municipale</p> <p>1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.</p> <p>2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.</p>	<p>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:</p> <p style="text-align: center;">Art. 1. Servizio di polizia municipale-locale</p> <p>1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale locale che per i profili di autonomia non può essere subordinato ad altra direzione amministrativa.</p> <p>2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale locale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.</p> <p>3. Nell'ambito della città metropolitana i Comuni capoluogo svolgono funzioni di coordinamento dei servizi di polizia locale nel territorio metropolitano e favoriscono lo sviluppo delle forme aggregative (Unioni o Convenzioni).</p>
<p>Art. 2. Funzioni del sindaco</p> <p>Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le</p>	<p>Art. 2. Funzioni del sindaco</p> <p>IDENTICO</p>

<p>direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p>Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale</p> <p>Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3.</p> <p>Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale locale</p> <p>Gli addetti al servizio di polizia municipale locale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4.</p> <p>Regolamento comunale del servizio di polizia municipale</p> <p>I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:</p> <p>1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;</p> <p>2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;</p> <p>3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;</p> <p>4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:</p> <p>– a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4.</p> <p>Regolamento comunale del servizio di polizia municipale locale</p> <p>I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale locale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:</p> <p>1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;</p> <p>2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;</p> <p>3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;</p> <p>4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:</p> <p>– a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza ;</p>

<ul style="list-style-type: none"> - b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessita' dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza; - c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamita' e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto. 	<ul style="list-style-type: none"> - b) sono autorizzate altresì dal Dirigente di servizio le missioni esterne al territorio per esigenze di carattere tecnico o operativo connesse con il servizio e per l'espletamento delle ricognizioni anche presso le strutture periferiche dello Stato, le depositerie, nonché per le consuete attività di manutenzione ordinaria della strumentazione e dei mezzi e straordinaria ove necessario. - c) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessita' dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza; - d) le missioni esterne per soccorso in caso di calamita' e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse, nell'immediatezza dell'evento, con accordi tra le amministrazioni interessate o tra i sindaci, anche successivamente perfezionati previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto e comunque comunicati al prefetto competente per territorio.
<p style="text-align: center;">Art. 5. Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza</p> <p>1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualita' di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; - b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione 	<p style="text-align: center;">Art. 5. Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza</p> <p>1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale locale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualita' di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e, agli addetti al coordinamento e al controllo, e agli addetti al coordinamento ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale;

<p>stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;</p> <ul style="list-style-type: none"> - c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. <p>2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualita' di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) godimento dei diritti civili e politici; - b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; - c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. <p>3 Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualita' di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.</p> <p>4 Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorita' e il sindaco.</p> <p>5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza ((possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare)), senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalita' previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalita' e casi sono</p>	<ul style="list-style-type: none"> - b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; - c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.¹ - d) funzioni di polizia locale tributaria per le attività relative ai tributi locali. <p>2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualita' di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a) godimento dei diritti civili e politici; - b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; - c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. <p>3 Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualita' di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.</p> <p>3 - bis. In caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi del presente comma il Sindaco del Comune o della Città Metropolitana dichiara la perdita delle qualifiche di operatore di polizia locale di cui al primo periodo mentre restano invariate le disposizioni inerenti l'appartenenza al CCNL comparto degli enti locali.</p> <p>4 Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco,</p>
--	--

¹ Si ritiene di non intervenire sulla qualifica di PS per gli insormontabili problemi economici connessi: indennità piena, scivolo contributivo oltre al la circostanza che un riconoscimento pieno cozzerebbe con la competenza regionale avocandola a quella statale unico decisore sull'Ordine e la sicurezza pubblica

<p>stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.</p>	<p>dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.</p> <p>5. Gli addetti al servizio di polizia municipale locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza ((possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare)), portano senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati sono dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza nonché nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6. Legislazione regionale in materia di polizia municipale</p> <p>1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.</p> <p>2. Le regioni provvedono con legge regionale a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni; 2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale; 3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione; 4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia 	<p style="text-align: center;">Art. 6. Legislazione regionale in materia di polizia municipale locale</p> <p>1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale — locale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.</p> <p>2. Le regioni provvedono con legge regionale a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni; 2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale — locale; 3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione; 4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado

<p>municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;</p> <p>5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.</p>	<p>per gli addetti al servizio di polizia municipale locale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono esser tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;</p> <p>5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.</p> <p>6) i provvedimenti di cui ai punti 4 e 5 del presente comma 2 sono esercitati previa intese di conferenza unificata.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7.</p> <p>Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale</p> <p>1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformita' ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.</p> <p>2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale; 2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane. <p>3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7.</p> <p>Corpo di polizia municipale locale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale</p> <p>1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti locali possono istituire il Corpo di polizia municipale locale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformita' ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.</p> <p>2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale; 4) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane. <p>3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del</p>

<p>L'ordinamento si articola di norma in:</p> <ul style="list-style-type: none"> -a) responsabile del Corpo (comandante); -b) addetti al coordinamento e al controllo; -c) operatori (vigili). <p>4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.</p> <p>5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.</p>	<p>Corpo di polizia municipale locale.</p> <p>L'ordinamento si articola di norma in:</p> <ul style="list-style-type: none"> -a) responsabile del Corpo (comandante); -b) Dirigenti di Polizia Locale; -c) addetti al coordinamento e al controllo (ufficiali); -d) addetti al coordinamento (sottufficiali); -e) operatori (agenti); -f) personale amministrativo. <p>4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.</p> <p>5. Nel caso di costituzione di associazione, ovvero in cui il servizio di polizia locale sia espletato da almeno 15 addetti, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8. Titoli di studio</p> <p>I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8. Titoli di studio e requisiti di idoneità</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo contratto nazionale per i dipendenti della polizia locale nell'ambito del comparto degli enti locali. 2. Ulteriori requisiti di idoneità, ivi compresi quelli psicofisici, sono deliberati in sede di Conferenza Unificata. 3. La conferenza unificata disciplina altresì le metodologie di uno specifico corso con prova finale diversificato per le qualifiche di cui all'art.7 comma 3, da tenersi entro il termine del periodo di prova nell'ambito delle risorse

	<p>disponibili a legislazione vigente.</p> <p>4. Per il Comandante della Polizia Locale l'esito della partecipazione al corso viene ordinato in apposito elenco dalla Associazione Nazionale Comuni Italiani.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9. Comandante del Corpo di polizia municipale</p> <p>1. Il comandante del Corpo di polizia municipale e' responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.</p> <p>2. Gli addetti alle attivita' di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorita' competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9. Comandante del Corpo di polizia municipale locale</p> <p>1. Il comandante del Corpo di polizia municipale e' responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.</p> <p>2. 1. Gli addetti alle attivita' di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorita' competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.</p> <p>3. 2. Il Comandante della polizia locale è responsabile verso il Sindaco del Comune o della Città Metropolitana o il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10. Trattamento economico del personale di polizia municipale</p> <p>1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.</p> <p>2. Le indennita' attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennita' di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10. Trattamento economico del personale di polizia municipale locale</p> <p>1. Gli addetti al servizio di polizia municipale locale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.</p> <p>2. Le indennita' attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennita' di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1</p>

<p>aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.</p> <p>3. L'indennita' di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non e' cumulabile con qualsiasi altra indennita'.</p>	<p>aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.</p> <p>3. L'indennita' di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non e' cumulabile con qualsiasi altra indennita'.</p> <p>4. All'art.6 della L.214/2011 dopo le parole " vigili del fuoco" sono inserite le seguenti: "appartenenti ai Corpi di polizia Locale"²</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11. Comunicazione dei regolamenti comunali</p> <p>I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del commissario del Governo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11. Comunicazione dei regolamenti comunali</p> <p>IDENTICO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12. Applicazione ad altri enti locali</p> <p>1.Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.</p> <p>2. E' altresì applicabile il disposto dell'articolo 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12. Applicazione ad altri enti locali</p> <p>1.Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi Corpi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.</p> <p>2. E' altresì applicabile il disposto dell'articolo 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13. Decorrenza dell'indennita' prevista dall'articolo 10</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13. Decorrenza dell'indennita' prevista dall'articolo 10</p>

² Equo indennizzo

<p>L'indennita' prevista dall'articolo 10 della presente legge sara' corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>IDENTICO</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14. Copertura dell'onere finanziario</p> <p>All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilita' dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.</p> <p>La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14. Copertura dell'onere finanziario</p> <p>IDENTICO</p>
	<p>Inserimento di un nuovo articolo (X. Norme di tutela e assicurative):</p> <p>“X. Al personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 7 si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 7, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli</p>

	<p>appartenenti alla Polizia di Stato. A fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di una previsione di spesa complessiva pari a xxxx di euro annui, a valere delle risorse derivanti dell'incremento dello 0,1 per cento dell'addizionale regionale di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 447 de 1997, dal limite minimo.</p>
--	---

Proposta di modifica all'art 57 cpp

Art.57 c.p.p.

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
 - a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato e della Polizia Locale nonchè gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
 - c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
 - a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 - b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e ~~nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio~~
 - c) gli operatori delle polizie locali, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza,
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

LEGGE 7 MARZO 1986, N. 65

Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale

e proposta di modifica all'art. 57 del Codice di procedura penale

Articolo 1

(Servizio di polizia municipale)

All'articolo 1, nella rubrica, la parola "municipale" è **sostituita** dalla seguente "locale".

All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole "servizio di polizia" sono **aggiunte** le seguenti: " locale che per i profili di autonomia non può essere subordinato ad altra direzione amministrativa."

All'articolo 1, comma 2, la parola "municipale" è **sostituita** dalla seguente "locale".

All'articolo 1, dopo il comma 2, è **aggiunto** il seguente **comma 3** " 3. Nell'ambito della città metropolitana i Comuni capoluogo svolgono funzioni di coordinamento dei servizi di polizia locale nel territorio metropolitano e favoriscono lo sviluppo delle forme aggregative (Unioni o Convenzioni).".

Articolo 3

(Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale)

All'articolo 3, nella rubrica, la parola "municipale" è **sostituita** dalla seguente "locale".

All'articolo 3, la parola "municipale" è **sostituita** dalla seguente "locale".

Articolo 4

(Regolamento comunale del servizio di polizia municipale)

All'articolo 4, nella rubrica, la parola "municipale" è **sostituita** dalla seguente "locale".

All'articolo 4, comma 1:

- **nel primo periodo**, la parola "municipale" è **sostituita** dalla seguente "locale".
- **nel punto 2**, la parola "municipale" è **sostituita** dalla seguente "locale".
- **nel punto 4):**
 - **la lettera b) è sostituita** dalla seguente: "b) sono autorizzate altresì dal Dirigente di servizio le missioni esterne al territorio per esigenze di carattere tecnico o operativo connesse con il servizio e per l'espletamento delle ricognizioni anche presso le strutture periferiche dello Stato, le depositerie, nonché per le consuete attività di manutenzione ordinaria della strumentazione e dei mezzi e straordinaria ove necessario;"
 - **la lettera c) è sostituita** dalla seguente: "c) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;"
 - **dopo la lettera c) è aggiunta** la seguente: "d) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o

eccezionali, sono ammesse, nell'immediatezza dell'evento, con accordi tra le amministrazioni interessate o tra i sindaci, anche successivamente perfezionati e comunque comunicati al prefetto competente per territorio."

Articolo 5

(Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza)

All'articolo 5, comma 1:

- **nel primo periodo**, la parola "municipale" è **sostituita** dalla seguente "locale";
- **nel primo periodo**, dopo le parole "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza" **sono soppresse** le seguenti: "e nei limiti delle proprie attribuzioni"
- **nella lettera a) :**
 - dopo le parole "responsabili del servizio o del Corpo" è **soppressa** la seguente "e";
 - dopo le parole "agli addetti al coordinamento e al controllo, " **sono aggiunte** le seguenti "e agli addetti al coordinamento"
 - **nella lettera b)** le parole "dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393" **sono sostituite** dalle seguenti "degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";
- **dopo la lettera c), è aggiunta** la seguente: "d) funzioni di polizia locale tributaria per le attività relative ai tributi locali."

All'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: " 3 - bis. In caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi del presente comma il Sindaco del Comune o della Città Metropolitana dichiara la perdita delle qualifiche di operatore di polizia locale di cui al primo periodo mentre restano invariate le disposizioni inerenti l'appartenenza al CCNL comparto degli enti locali."

All'articolo 5, comma 5:

- la parola "municipale" è **sostituita** dalla seguente "locale";
- le parole "**((possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare))**, **sono sostituite** dalla seguente: "portano"
- le parole "possono essere dotati" **sono sostituite** dalle seguenti: "sono dotati".
- le parole "purchè nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza" **sono sostituite** dalle seguenti: "nonché nei".

Articolo 6

(Legislazione regionale in materia di polizia municipale)

All'articolo 6, nella rubrica, la parola "municipale" è **sostituita** dalla seguente "locale".

All'articolo 6, comma 1, la parola "municipale" è **sostituita** dalla seguente "locale".

All'articolo 6, comma 2:

- **punto 2)** la parola "municipale" è **sostituita** dalla seguente "locale".
- **punto 4)** la parola "municipale" è **sostituita** dalla seguente "locale".
- **dopo il punto 5), è aggiunto** il seguente: "6) i provvedimenti di cui ai punti 4 e 5 del presente comma 2 sono esercitati previa intese di conferenza unificata."

Articolo 7

(Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale)

All'articolo 7, nella rubrica, la parola "municipale" è **sostituita** dalla seguente "locale".

All'articolo 7, comma 1:

- dopo le parole "I comuni", **sono soppresse** le seguenti: "nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti";
- la parola "municipale" è **sostituita** dalla seguente "locale".

All'articolo 7, comma 3:

- al primo periodo, la parola "municipale" è **sostituita** dalla seguente "locale".
- la **lettera b)** è **sostituita** dalla seguente "Dirigenti di polizia locale";
- la **lettera c)** è **sostituita** dalla seguente "addetti al coordinamento e al controllo (ufficiali);
- è **aggiunta** la seguente **lettera d)** "d) addetti al coordinamento (sottufficiali)";
- è **aggiunta** la seguente **lettera e)**: "e) operatori (agenti)";
- è **aggiunta** la seguente **lettera f)**: "personale amministrativo".

All'articolo 7, comma 5, dopo le parole "Nel caso di costituzione di associazione" **sono aggiunte** le seguenti: "ovvero in cui il servizio di polizia locale sia espletato da almeno 15 addetti,"

Articolo 8

(Titoli di studio)

Alla rubrica dell'articolo 8, dopo le parole "Titoli di studio" **sono aggiunte** le seguenti: "*e requisiti di idoneità*"

All'articolo 8, comma 1, le parole "accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali" **sono sostituite** dalle seguenti: "*contratto nazionale per i dipendenti della polizia municipale nell'ambito del comparto degli enti locali.*"

All'articolo 8, dopo comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"2. Ulteriori requisiti di idoneità, ivi compresi quelli psicofisici, sono deliberati in sede di Conferenza Unificata.

3. La Conferenza Unificata disciplina altresì le metodologie di uno specifico corso con prova finale diversificato per le qualifiche di cui all'art.7 comma 3, da tenersi entro il termine del periodo di prova nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

4. Per il Comandante della Polizia Locale l'esito della partecipazione al corso viene ordinato in apposito elenco dalla Associazione Nazionale Comuni Italiani."

Articolo 9

(Comandante del Corpo di polizia municipale)

All'articolo 9, nella rubrica, la parola "municipale" **è sostituita** dalla seguente "*locale*".

All'articolo 9, il comma 1 è soppresso.

All'articolo 9, è aggiunto infine il seguente comma: "*X. Il Comandante della polizia locale è responsabile verso il Sindaco del Comune o della Città Metropolitana o il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale.*"

Articolo 10

(Trattamento economico del personale di polizia municipale)

All'articolo 10, nella rubrica, la parola "municipale" **è sostituita** dalla seguente "*locale*".

All'articolo 10, primo comma, la parola "municipale" **è sostituita** dalla seguente "*locale*".

All'articolo 10, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "4. All'art.6 della L.214/2011 dopo le parole "vigili del fuoco" sono inserite le seguenti: "appartenenti ai Corpi di Polizia Locale."

Articolo 12

(Applicazione ad altri enti locali)

All'articolo 12, comma 1, la parola "servizi" è **sostituita** dalla seguente: "Corpi"

Inserimento di un **nuovo articolo (X. Norme di tutela e assicurative):**

"X. Al personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 7 si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 7, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato. A fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di una previsione di spesa complessiva pari a xxxx di euro annui, a valere delle risorse derivanti dell'incremento dello 0,1 per cento dell'addizionale regionale di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 447 de 1997, dal limite minimo."

Modifica all'articolo 57 del codice di procedura penale

All'art 57, comma 1, lettera b), dopo le parole "corpo forestale dello Stato" **sono aggiunte** le seguenti "e della Polizia Locale"

All'art 57, comma 2, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: "e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio."

All'art 57, comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "c) gli operatori delle polizie locali, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza".